



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Deliberazione del Consiglio Comunale

Numero **24** del **24/05/2011**

OGGETTO: *REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - APPROVAZIONE*

Originale

L'anno *2011* addì *24* del mese di *Maggio* convocato per le ore *18.00*, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria di Prima convocazione.

All'appello risultano :

<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>	<i>Consiglieri</i>	<i>Presente</i>
Corongiu Mario	SI	Fontana Marco	SI
Pittau Antonio	SI	Raspa Maria	SI
Ibba Daniela	SI	Lai Giuseppe	SI
Garau Paolo Franco	SI	Locci Giovanni	AG
Cammilleri Giovanni	SI	Locci Ignazio	SI
Corsini Giorgio	AG	Spiga Eleonora	AG
Piredda Mariella	SI	Testa Pier Giorgio	SI
Locci Stefano	SI	Massa Salvatore	SI
Melis Massimo	SI	Esu Mario	AG
Lecca Valerio	AG	Pittau Lucia	AG
Puddu Carmine	SI		

Totale Presenti 15

Totale Assenti 6

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Littarru Rosella

Il Presidente Fontana Marco constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la piena validità della riunione, dichiara, aperta la seduta assumendone la presidenza;

La Seduta è Pubblica.



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - APPROVAZIONE" e invita il Sindaco/l'Assessore ad illustrarlo.-

Il Sindaco/l'Assessore illustra la proposta in oggetto

Dopo l'illustrazione del Sindaco/l'Assessore, **il Presidente** dichiara aperta la discussione alla quale intervengono:

✓ il quale
✓

Il Presidente, preso atto che non vi sono altre richieste d'intervento dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n° 14 del 16/03/2011 avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - APPROVAZIONE", presentata dal Responsabile del , Sindaco/l'Assessore allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Accertato che la stessa risulta regolarmente corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000;

Sentita la discussione che precede;

Visto il parere espresso dalla in seduta del

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Proceduto a votazione fra i **15** consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: **14** (Il Presidente del Consiglio non partecipa alla votazione)
Favorevoli: **14** (.....)



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Contrari: (.....)
Astenuti (.....)

DELIBERA

1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e pertanto:

Inserire parte dispositiva della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata: l'urgenza, ai sensi del comma 3° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione palesemente espressa dai **15** consiglieri presenti che dà il seguente risultato:

Votanti: **14** (Il Presidente del Consiglio non partecipa alla votazione)
Favorevoli: **14** (.....)
Contrari: (.....)
Astenuti: (.....)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.-



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Area 1 - Servizio Finanze

Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 16/03/2011

Dell'Assessore alle Finanze

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - APPROVAZIONE

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

PREMESSO che l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ha attribuito ai Comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie;

CHE l'articolo 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha attribuito ai Comuni la facoltà di applicare alle proprie entrate l'istituto dell'accertamento con adesione, mediante l'adozione di un regolamento e sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

CHE, con deliberazione n. 86 del 30/11/1998, il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento generale delle entrate, modificato con successive deliberazioni;

CHE ritenendo l'istituto dell'accertamento con adesione strumento utile e opportuno per definire le entrate dovute e per prevenire le relative controversie, il Comune di Sant'Antioco ha già introdotto con deliberazione n. 8 del 10 marzo 2008, il Regolamento per la definizione per l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) mediante il procedimento di accertamento con adesione;

RITENUTO che l'istituto dell'accertamento con adesione è da estendere a tutti gli altri tributi locali, in quanto viene incontro alla generalità dei contribuenti che sempre più di frequente, a causa della crisi economica, trovano difficoltà al puntuale assolvimento del pagamento dei Tributi Comunali e, nel contempo, tale istituto, impedisce l'insorgere di liti con l'Ente;

CHE il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2;

CHE la Legge 13 dicembre 2010, n. 220, (cosiddetta legge di stabilità 2011), ha introdotto importanti modifiche alla disciplina dell'accertamento con adesione contenuta nel sopra citato Decreto Legislativo n. 218 del 1997 ed applicabile anche alla materia dei tributi locali;

CHE uno degli elementi più caratteristici dell'accertamento con adesione è quello dell'istituzionalizzazione del contraddittorio, considerato dal legislatore uno dei mezzi più qualificanti per attribuire maggiore efficacia all'accertamento tributario;

CHE l'articolo 27 del citato Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 del 2008, integrando l'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 218 del 1997, al fine di dare maggiore impulso al principio del contraddittorio e per tale via favorire una definizione agevolata in materia tributaria, ha integrato l'istituto dell'invito a comparire;

CHE obiettivo specifico delle nuove disposizioni è quello di impedire l'insorgere della lite anche attraverso l'abbattimento consistente delle sanzioni previste per ciascun tributo;

CHE per quanto sopra, si ritiene necessario estendere l'applicazione dell'istituto di accertamento con adesione, inoltre che all'ICI, anche agli altri Tributi Comunali ed in particolare: per la TARSU, la TOSAP, Pubblicità, pubbliche affissioni;



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

TENUTO conto, infine, che in conformità ai principi sanciti dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, nota come Statuto del contribuente, in tema di chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie, nonché in applicazione delle principali regole e raccomandazioni in tema di redazione dei testi legislativi e regolamentari, si è ritenuto opportuno procedere ad approvare apposito Regolamento per la definizione di detti tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione;

VISTO l'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l'art. 2 c. 5 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2;

VISTA la Legge 13 dicembre 2010, n. 220, (cosiddetta legge di stabilità 2011);

VISTO il Regolamento generale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 1998 e successive modificazioni;

VISTA la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente);

CHE si rende necessario provvedere in merito

VISTO il D.lg.vo n° 267/2000;

VISTO lo statuto Comunale ;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

Che si rende necessario provvedere in merito

Propone al Consiglio Comunale che

DELIBERI

Per i motivi esposti in narrativa di:

1. approvare il Regolamento per la definizione dei tributi locali mediante il procedimento di accertamento con adesione di cui all'allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
1. dare atto altresì che – ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 – la presente proposta non comporta spesa per cui non necessita del parere di regolarità contabile;
2. dare atto che il Regolamento verrà pubblicato per giorni 15 all'Albo Pretorio del Comune.
3. di dichiarare la delibera che approva la presente proposta immediatamente esecutiva.

L'ASSESSORE ALLE FINANZE

RAG. Carmine Puddu



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

ALLEGATO (A) PROPOSTA C.C. N° 14/2011

Regolamento per la definizione dei Tributi Comunali, mediante il procedimento di accertamento con adesione.

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. I tributi comunali possono essere definiti mediante il procedimento di accertamento con adesione, sulla base dei criteri di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e secondo le disposizioni del presente regolamento.
2. In particolare, il procedimento di definizione può essere applicato ai seguenti tributi:
 - a) tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche;
 - b) tassa sulle concessioni comunali;
 - c) tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni;
 - d) imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
3. Nel caso di più coobbligati, il procedimento di definizione può essere perfezionato anche con l'adesione di uno solo degli obbligati.
4. La definizione può essere effettuata anche solo per alcuni dei periodi di riferimento del tributo.
5. Al fine di agevolare l'esercizio delle attività di definizione dei tributi possono essere emanate direttive generali di indirizzo e coordinamento.

Articolo 2 Effetti della definizione

1. L'atto di accertamento con adesione non è impugnabile, né è soggetto ad integrazioni o modifiche da parte dell'ufficio.
2. La definizione non esclude l'ulteriore attività di accertamento nei casi in cui l'accertamento definito sia parziale, oppure sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi che rendano possibile l'accertamento di una maggiore entrata in misura superiore al venti per cento di quella definita.
3. Con il perfezionamento della definizione, perdono efficacia l'avviso di accertamento e gli atti di controllo posti in essere dall'ufficio.



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Articolo 3 Riduzione delle sanzioni

1. Per effetto della definizione, le sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo sono ridotte nella misura di un terzo del minimo di legge.
2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle sanzioni irrogate per la mancata, incompleta o infedele risposta alle richieste formulate dall'ufficio.

Articolo 4 Ufficio competente e responsabile del procedimento

1. Il procedimento di definizione rientra nelle attribuzioni dell'ufficio competente preposto alla gestione del tributo in persona del funzionario responsabile designato.

Articolo 5 Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio competente, prima dell'emissione di un avviso di accertamento, può notificare al contribuente, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, un invito a comparire nel quale sono indicati: i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo, le annualità oggetto di accertamento, il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione, il maggior tributo, le sanzioni e gli interessi dovuti in caso di definizione agevolata secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento.
2. Nel caso di più coobbligati, l'invito può essere notificato a ciascun coobbligato.

Articolo 6 Definizione dell'invito a comparire

1. Il contribuente può aderire al contenuto dell'invito di cui al comma 1 dell'articolo 5 mediante comunicazione al competente ufficio ed effettuazione del versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che in caso di pagamento rateale deve contenere l'indicazione del numero delle rate prescelte entro i limiti stabiliti dall'articolo 14 del presente regolamento, è unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima rata o dell'unica rata. In presenza di adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 3 comma 1 è ridotta alla metà e conseguentemente non si applicano le pene accessorie.
2. Per la compilazione e presentazione della comunicazione di adesione all'invito, il contribuente può avvalersi della rappresentanza mediante procuratore speciale di cui all'articolo 7, comma 1 bis, del D.lgs. n. 218 del 1997.



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Articolo 7

Mancata adesione all'invito

1. Il contribuente può disattendere la richiesta formulata dall'ufficio contenuta nell'invito a comparire avviando il contraddittorio al fine di ottenere una riduzione della pretesa. La mancata adesione all'invito a comparire impedisce al contribuente di avvalersi della riduzione delle sanzioni secondo le modalità indicate all'articolo 6.

Articolo 8

Comparizione, termini e avvio del procedimento

1. Il contraddittorio prende avvio con la comparizione del contribuente il quale può richiedere, mediante comunicazione scritta, un rinvio non superiore a quindici giorni.

2. La mancata comparizione impedisce l'avvio del procedimento e rende priva di ogni effetto l'eventuale successiva richiesta di definizione da parte del contribuente. Il mancato avvio del procedimento per assenza del contribuente è registrato in apposito verbale sottoscritto dall'impiegato incaricato e dal responsabile del procedimento.

Articolo 9

Contraddittorio e contenuto della definizione

1. Le persone fisiche intervengono personalmente o possono delegare il coniuge, i parenti oppure gli affini. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque gli esercenti un'attività di impresa, intervengono in persona del rappresentante legale o dei dipendenti delegati. In ogni caso, è consentita la rappresentanza a mezzo di un procuratore generale o speciale.

2. Il contribuente o chi lo rappresenta fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene occorrenti per la definizione, anche ricorrendo alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità alla vigente legislazione, ed esibisce i documenti originali in proprio possesso depositandone copia vistata dall'ufficio per conformità all'originale.

3. Nel primo incontro l'ufficio fissa la data ultima per la firma dell'atto di accertamento con adesione e, per tale giorno, le parti si considerano convocate senza altra comunicazione ai fini della conclusione del procedimento di definizione. L'ufficio e il contribuente possono concordare altri incontri, non oltre i quindici giorni successivi, se necessari a consentire la produzione degli ulteriori documenti e di ogni altro elemento utile per la definizione.

Articolo 10

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il procedimento di definizione può essere avviato ad iniziativa del contribuente, entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica di un avviso di accertamento, soltanto se l'avviso non è stato preceduto dall'invito dell'ufficio a comparire per la definizione del tributo.



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

2. L'istanza del contribuente deve contenere gli elementi idonei a consentire all'ufficio di valutare la proposta di definizione del tributo.
3. L'istanza in carta libera può essere consegnata direttamente all'ufficio o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e deve riportare le generalità, il domicilio, il codice fiscale, l'eventuale recapito telefonico, telefax o posta elettronica certificata, e una copia dello stesso avviso.
4. Con l'istanza il contribuente manifesta la disponibilità a valutare la definizione dell'ufficio senza alcun impegno preventivo ad aderirvi. La mancata definizione non preclude la contestazione in giudizio dell'avviso di accertamento notificato.
5. I termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento e per l'iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli sono sospesi per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla data di consegna diretta o di ricevimento dell'istanza.
6. Se non ravvisa i presupposti per accogliere la proposta di definizione l'ufficio respinge l'istanza entro trenta giorni invitando il contribuente a regolarizzare il proprio debito.

Articolo 11

Invito a comparire e rinuncia all'istanza

1. Se ne ravvisa i presupposti l'ufficio, anche per via telematica, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 10:
 - a) formula al contribuente la proposta di definizione sulla base dell'istanza indicando la data e il luogo della sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione;
 - b) invita il contribuente a comparire per l'avvio del contraddittorio ove sia necessario acquisire gli ulteriori elementi.
2. La proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento successiva all'avvio del procedimento comporta la rinuncia all'istanza e la chiusura d'ufficio del procedimento di definizione. In ogni caso il contribuente può rinunciare al procedimento di definizione mediante apposita comunicazione.
3. Nel caso di coobbligati, ove sia intervenuto l'accertamento con adesione da parte di un obbligato prima della proposizione del ricorso da parte di un altro, l'ufficio richiede l'estinzione del processo per cessata materia del contendere.

Articolo 12

Atto di accertamento con adesione

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto per iscritto in duplice copia ed è sottoscritto dal contribuente o da un suo procuratore e dal responsabile del procedimento.
2. L'atto deve contenere:
 - a) gli elementi di fatto e diritto nonché i motivi della definizione;



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

- b) la determinazione dell'entrata, delle sanzioni e di ogni altra somma dovuta;
- c) le modalità e i termini per il pagamento nonché le garanzie per i casi di versamento rateale.

Articolo 13

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo oppure della prima rata, accompagnata dalla prestazione della garanzia ove prescritta, entro i venti giorni successivi alla redazione dell'atto.
2. Il versamento deve essere eseguito con le stesse modalità di pagamento previste per ciascun tributo e, in mancanza di un'apposita disciplina, secondo le disposizioni del regolamento generale delle entrate.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'importo o della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio, mediante consegna diretta, spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la quietanza dell'avvenuto pagamento e la garanzia ove prescritta. A seguito dell'acquisizione della ricevuta e dell'eventuale garanzia, l'ufficio rilascia al contribuente una copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Entro dieci giorni decorrenti da ciascun versamento delle rate successive, il contribuente fa pervenire all'ufficio la ricevuta dell'avvenuto pagamento, mediante consegna diretta, spedizione postale o per via fax.
5. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive e nonostante il sollecito dell'ufficio, il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione e l'importo residuo è riscosso mediante iscrizione a ruolo in un'unica soluzione a carico del contribuente e, se previsto, dallo stesso soggetto garante.

Articolo 14

Versamento rateale

1. Il versamento dell'importo dovuto per effetto della definizione può essere eseguito ratealmente sulla base di quanto previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.

Articolo 15

Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento

1. Le sanzioni irrogate per l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento del tributo sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito di cui all'articolo 5.



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Articolo 16 Norma transitoria finale

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 2011. Conseguentemente, l'istituto accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, ancora impugnabili dinanzi alle Commissioni Tributarie.

SEGUE Proposta di Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 16/03/2011



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2011 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI, MEDIANTE IL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - APPROVAZIONE**

Parere tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/04/2011

Il responsabile di Settore
dr. Paolo Pilia

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non Necessita di Parere Contabile

Data 21/04/2011

Responsabile del Servizio Finanziario
dr. Paolo Pilia



Comune di Sant'Antioco

Provincia di Carbonia Iglesias

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Fontana Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Littarru Rosella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune il giorno e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. all'art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

Contestualmente all'affissione all'Albo, questa deliberazione è stata trasmessa – in elenco - ai Capigruppo in conformità all'art. 125 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
Littarru Rosella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Littarru Rosella

Originale di Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 24/05/2011.